

AVVISO AGLI AZIONISTI
IN MERITO AL NUOVO REGIME FISCALE IN VIGORE IN ITALIA
DAL 1° GENNAIO 2012

Con il presente avviso, si informano gli azionisti della SICAV residenti in Italia che, **a far data dal 1° gennaio 2012**, sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione alla SICAV sarà applicata una ritenuta del 20%, in luogo dell'attuale aliquota fissata al 12,5%.

La ritenuta si applicherà sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione alla SICAV e su quelli compresi nella differenza tra il valore di rimborso, di cessione o di liquidazione delle azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle azioni medesime determinati sulla base dei valori rilevati dai prospetti periodici alle predette date, al netto del 37,5% dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni. I proventi riferibili ai predetti titoli pubblici italiani e esteri saranno determinati in proporzione alla percentuale media dell'attivo investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SEE inclusi nella *white list*) nei titoli medesimi. La percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, sarà rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle azioni ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo, sulla base di tale prospetto. A tali fini, la SICAV fornirà le indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare.

Nel caso in cui le azioni siano detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa commerciale, da società semplici e soggetti equiparati, nonché da enti non commerciali, sui redditi diversi conseguiti dall'investitore (ossia le perdite derivanti dalla partecipazione alla SICAV e le differenze positive e negative rispetto agli incrementi di valore delle azioni rilevati in capo alla SICAV) si applicherà il regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 461 del 1997, che comporta l'adempimento degli obblighi tributari da parte dell'intermediario. E' fatta salva la facoltà dell'investitore di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri potranno essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 37,5% del loro ammontare.

Per maggiori dettagli in merito al regime fiscale applicabile in Italia, si prega di consultare la versione aggiornata del Modulo di sottoscrizione della SICAV che sarà disponibile - presso tutti i Collocatori in Italia e sul sito internet della SICAV - a partire dal 1° gennaio p.v.

Lussemburgo, 21 dicembre 2011.